



**U.O.C. Approvvigionamento e gestione  
dei servizi in outsourcing e logistica**

**Allegati n. 4**

**Oggetto:** Procedura negoziata telematica per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, assistenza tecnica e supporto di presidio sulla piattaforma software in uso presso varie Unità Operative, per l'anno 2026. CIG BA216BFDDDB. Lettera contratto.

**Spett.le Ditta**

Tesi Elettronica e Sistemi Informativi  
Via Mascheroni 14  
20145 Milano  
**PEC: mail@pec.tesieletronica.com**

e.p.c. **Al Direttore dell'Esecuzione del contratto**

Ing. Roberto Da Dalt  
U.O.C. Sistemi Informativi

**All'Assistente al Direttore dell'Esecuzione**

Ing. Maurizio Ortolan  
U.O.C. Sistemi Informativi

Con riferimento al servizio in oggetto ed alla nota della scrivente Amministrazione, protocollo n. 58447 del 24/03/2026, si comunica che la documentazione presentata da codesta spettabile Società, è conforme a quanto richiesto.

Con la presente comunicazione, completa di allegati, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana accetta, pertanto, l'offerta presentata da codesta spettabile Ditta per il servizio di manutenzione ordinaria, assistenza tecnica e supporto di presidio sulla piattaforma software in uso presso varie Unità Operative, per l'anno 2026, come risulta dalla Delibera del Direttore Generale n. 618 del 19/03/2026, **per un importo complessivo del servizio di € 165.000,00= più I.V.A. del 22% pari ad € 201.300,00= (I.V.A. 22% compresa).**

Le condizioni contrattuali sono quelle indicate nell'Offerta, nonché nelle Norme di Partecipazione, che sono già state formalmente accettate in sede di gara.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., il codice CIG è il seguente: **BA216BFDDDB**.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, e vengono materialmente allegati, le Norme di Partecipazione, l'Offerta, Dichiarazione Consip e l'Accordo per la nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ma non vengono materialmente allegati e conservati agli atti, la cauzione definitiva, il DUVRI.

L'imposta di bollo pari ad Euro 40,00= (quaranta/00), è stata assolta ai sensi del DM del 17.06.2014.

Distinti saluti.

Il Direttore  
U.O.C. Approvvigionamento e gestione  
dei servizi in outsourcing e logistica  
Dott.ssa Patrizia Favero

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Patrizia Favero  
Referente dell'Istruttoria: Rag. Massimo Cagnato  
Referente pratica: Amelia Franco - tel. 0422/323041



**PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TECNICA, E SUPPORTO DI PRESIDIO SULLA PIATTAFORMA SOFTWARE IN USO PRESSO VARIE UNITA' OPERATIVE DELLA DITTA TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA, PER L'ANNO 2026.**

**NORME DI PARTECIPAZIONE**

## INDICE

Articolo 1 – Oggetto del servizio e durata.....	4
Articolo 2 - Modalità di partecipazione .....	7
Articolo 3 - Verifiche sul possesso dei requisiti.....	14
Articolo 4 – Svolgimento della procedura .....	14
Articolo 5 – Sito Internet e comunicazioni con le imprese.....	15
Articolo 6 - Modalità di affidamento del servizio .....	15
Articolo 7 - “Garanzia definitiva” a corredo dell’esecuzione del contratto.....	15
Articolo 8 - Condizioni del servizio .....	16
Articolo 9 – Corrispettivi .....	16
Articolo 10 – Fatturazione e Pagamenti .....	16
Articolo 11 – Cessione del contratto e Subappalto.....	17
Articolo 12 - Norme per la prevenzione della corruzione .....	18
Articolo 13 - Disposizioni ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata	18
Articolo 14 - Variazioni Soggettive .....	19
Articolo 15 – Assistenza e formazione del personale .....	19
Articolo 16 - Variazioni Soggettive .....	19
Articolo 17 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e DUVRI.....	20
Articolo 18 Coperture Assicurative.....	20
Articolo 19 – Risoluzione del contratto .....	20
Articolo 20 - Inadempimenti e Penalità.....	21
Articolo 21 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento .....	22
Articolo 22 – Domicilio dell’Appaltatore e comunicazioni.....	22
Articolo 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari .....	22
Articolo 24 –Brevetti industriali e diritto d’autore .....	23
Articolo 25 - Personale dell’Appaltatore .....	23
Articolo 26 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	24
Articolo 27 – Protocollo di Legalità’ .....	24
Articolo 28 – Codice di Comportamento .....	25
Articolo 29 - Modifiche normative, norme di rinvio e finali, foro competente.....	25

**Articolo 30 – Comunicazioni con le imprese e richieste informazioni..... 25**

### **Articolo 1 – Oggetto del servizio e durata.**

Le presenti Norme di Partecipazione disciplinano la procedura negoziata telematica per il servizio di manutenzione ordinaria, assistenza tecnica e supporto di presidio sulla piattaforma software in uso presso varie Unità Operative, della Ditta Tesi Elettronica e Sistemi Informativi Spa, per l'anno 2025, avviata con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana n. 76 del 23/01/2026, come di seguito descritto:

- **Servizio di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica e supporto di presidio su Piattaforma software in uso presso: Gastroenterologia Treviso, Oderzo, Conegliano, Vittorio Veneto e Montebelluna, Audiologia Treviso, ORL provinciale; Pneumologia Treviso, Castelfranco e Montebelluna, Chirurgia Plastica Treviso, Chirurgia Pediatrica Treviso, e Ginecologia e Ostetricia provinciale; Dermatologia e Oculistica provinciale.**
- **N. 15 Giornate di assistenza specialistica.**
- **N. 12 Giornate Servizio professionale di presidio FULL TIME: servizio finalizzato a garantire la corretta applicazione/gestione di tutti i prodotti software forniti (5gg a settimana). Il servizio dovrà essere finalizzato a garantire la corretta applicazione e gestione di tutti i prodotti software forniti.**

In particolare sono richieste le attività di:

- **Attività di estrazione ed elaborazione dei dati alimentati dai sistemi in uso;**
- **Assistenza di base inerente l'ambiente operativo e le tecnologie utilizzate per la gestione delle procedure fornite;**
- **Supporto operativo al personale della U.O.C. Sistemi Informativi nella gestione tecnica ed operativa degli applicativi;**
- **Monitoraggio degli applicativi forniti, attraverso l'individuazione e la misurazione di appropriati indicatori preferibilmente di tipo numerico, finalizzato a valutare l'efficacia, la completezza e la correttezza del loro utilizzo, con eventuale individuazione e preventiva condivisione dei necessari interventi migliorativi;**
- **Supporto integrativo, rispetto a quello già garantito dal servizio di assistenza, nei confronti degli utenti finali, per interventi richiedenti un significativo impegno, finalizzato all'aggiornamento sulle modalità d'uso dei prodotti, anche a fronte di nuovi contesti di utilizzo o adeguamenti intervenuti a livello organizzativo;**
- **Auditing finalizzato al controllo dei processi e delle procedure informatiche.**

**Il servizio di presidio dovrà essere erogato indicativamente tra le ore 8:00 le ore 17:00 dal lunedì al venerdì.**

Si precisa che il servizio di manutenzione ordinaria prevede:

- la manutenzione conservativa e quindi l'eliminazione di anomalie o malfunzionamenti presenti nei programmi;
- la manutenzione preventiva volta alla conservazione in buono stato dei programmi e dello stato degli archivi, anche nell'ottica di ottimizzazione delle prestazioni;

- la manutenzione che consente di usufruire dei nuovi rilasci di versioni aggiornate del software applicativo e della realizzazione e messa in produzione degli adeguamenti degli stessi a nuove disposizioni di legge nazionali e/o regionali, nel caso queste non comportino rifacimenti sostanziali di funzionalità già presenti;
- l'aggiornamento del software applicativo conseguente ad aggiornamenti dei software di base;
- l'installazione delle nuove versioni dei prodotti mantenuti, previo accordo con i referenti tecnici dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;
- l'assistenza telefonica all'utente per il corretto uso delle applicazioni e la diagnosi e la rimozione dei malfunzionamenti segnalati.

**Si ricorda, altresì, che tutti i dati gestiti dagli applicativi oggetto del servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza sono di esclusiva proprietà dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana e, pertanto, dovranno essere sempre a sua disposizione. Si precisa che, per tutta la durata del contratto, i suddetti dati dovranno essere forniti, in formato strutturato e definito dall'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, entro 30 giorni lavorativi dalla formulazione di una loro eventuale richiesta.**

Si precisa che la Ditta dovrà erogare le attività di manutenzione e assistenza prevalentemente a fronte delle segnalazioni effettuate dal servizio aziendale di assistenza, i cui riferimenti sono i seguenti:

**“ COI – Centrale Operativa d’Intervento ”, [coi@aulss2.veneto.it](mailto:coi@aulss2.veneto.it), 0422 32 8686 .**

Nella maggior parte dei casi, sarà il servizio di assistenza che trasmetterà/segnerà alla Ditta interessata le richieste di intervento a fronte di malfunzionamenti o le eventuali richieste di supporto applicativo, facendosi perciò carico delle attività di Help Desk di primo livello, inclusa la valutazione del livello di gravità della segnalazione ricevuta, secondo la classificazione riportata in Tabella T.

Si richiede pertanto alla Ditta, mediante comunicazione a [sistemi.informativi@aulss2.veneto.it](mailto:sistemi.informativi@aulss2.veneto.it) e a [coi@aulss2.veneto.it](mailto:coi@aulss2.veneto.it) di indicare i **riferimenti telefonici** e di **posta elettronica** a cui dovranno essere inoltrate le segnalazioni, nonché la **procedura di escalation** da utilizzare nella gestione delle criticità

Rispetto alla classificazione di gravità sopra riportata, il servizio di assistenza dovrà essere erogato nel rispetto dei tempi di ripristino indicati in Tabella T; il non rispetto dei tempi indicati implica l'applicazione delle penali indicate nella tabella stessa.

**Tabella T - Classificazione gravità della segnalazione, Tempi di ripristino richiesti, Penali**

Tipologia Intervento	Gravità e modalità di intervento	Tempi di ripristino richiesti <sup>A</sup> (non H24)	Tempi di ripristino richiesti <sup>B</sup> (se H24)	Penali
<b>(IE)</b> <b>Intervento di emergenza:</b> l'intero sistema o parte di esso è indisponibile agli utenti.	Intervento che determina una situazione di elevata gravità. Il supporto tecnico deve intervenire immediatamente.	8 ore	2 ore	300 euro per ogni ora di ritardo
<b>(IC)</b> <b>Intervento critico:</b> funzionalità critiche del sistema sono indisponibili agli utenti.	Intervento che determina una situazione di moderata gravità. Il supporto tecnico interviene nel più breve tempo possibile; sospende gli interventi in corso, senza procurare disagi alle attività in lavorazione.	12 ore	4 ore	200 euro per ogni ora di ritardo
<b>(IN)</b> <b>Intervento normale:</b> funzionalità non critiche del sistema sono indisponibili agli utenti.	Intervento di normale attività lavorativa. Il supporto tecnico interviene in base ad una lista con priorità di assegnazione e	3 giorni	1 giorno	100 euro per ogni giorno di ritardo

	nell'orario di erogazione del servizio.			
<b>(IP)</b> <b>Intervento programmato:</b> funzionalità non critiche del sistema sono indisponibili, ma non c'è immediato impatto sulla operatività degli utenti.	L'intervento programmato è l'intervento che non trova collocazione nelle precedenti gravità, verrà processato in ordine di arrivo dalla data di assegnazione e pianificato dal responsabile aziendale.	5 giorni	3 giorni	50 euro per ogni giorno di ritardo

<sup>A</sup> Le ore e i giorni indicati sono da intendersi come lavorativi, compresi nell'ambito degli orari di erogazione del servizio di assistenza previsti.

<sup>B</sup> Le ore e i giorni indicati sono da intendersi come solari, naturali e consecutivi.

I tempi di ripristino vanno calcolati dalla segnalazione effettuata dal servizio aziendale di assistenza secondo le modalità dettagliate in seguito. La Ditta potrà segnalare al servizio di assistenza, via e-mail o telefonicamente, eventuali divergenze sulla valutazione della gravità del problema. In tale circostanza, i lavori dovranno comunque essere gestiti con le modalità previste per il livello di gravità attribuito dal servizio di assistenza e la sua ridefinizione potrà considerarsi operativa solo al ricevimento di un esplicito assenso da parte dello stesso. Inoltre, a fronte del perdurare di discordanze, la decisione sul livello di gravità attribuito rimane in capo al servizio di assistenza, ed eventuali contenziosi tra le parti dovranno essere rinviati ad un momento successivo al ripristino delle normali condizioni di operabilità.

Si precisa che i tempi di ripristino indicati in tabella T, sono da considerarsi come compresi nell'orario di erogazione del servizio di assistenza previsto dalla Ditta in offerta, con la sola eccezione degli interventi con livelli di gravità IE per i quali, una volta eseguita la segnalazione di malfunzionamento in orario di servizio, la stessa dovrà essere presa in carico dalla Ditta anche se questi dovessero andare oltre l'orario di erogazione del servizio previsto. Per gli interventi con livello di gravità IE si richiede, inoltre, che una volta preso in carico il problema, gli interventi di ripristino vengano immediatamente avviati e proseguano in modo continuativo sino al ripristino delle normali condizioni di operatività del sistema, anche nei casi in cui tali attività dovessero protrarsi oltre l'orario di erogazione del servizio praticato dalla Ditta.

Di norma le richieste di intervento saranno inviate alla Ditta tramite e-mail e nelle situazioni di grave difficoltà, ossia caratterizzate da livelli di gravità pari a IE e/o IC, anche con segnalazione telefonica.

Quanto sopra, fatte salve, eventuali modalità operative alternative che la Ditta abbia già concordato e definito in precedenza con il servizio di assistenza stesso. Tuttavia, qualora la Ditta ritenesse opportuno ridefinire le modalità di comunicazione sopra indicate o rivedere quelle già sperimentate, potrà proporre una loro revisione rivolgendo la propria richiesta ai riferimenti riportati in tabella. Tale ridefinizione potrà, comunque, ritenersi operativa solo dopo l'accordo formale tra il Responsabile del servizio di assistenza della ULSS 2 Marca Trevigiana e il Responsabile dell'assistenza della Ditta.

La Ditta contestualmente alla risoluzione dell'intervento dovrà notificare via e-mail al servizio di assistenza afferente l'avvenuta risoluzione con esito positivo della segnalazione ricevuta. Nella e-mail dovrà essere esplicitamente indicata data ed ora di effettiva risoluzione del problema e l'identificativo della segnalazione cui è riferita (numero del ticket). In circostanze critiche, ossia con livelli di gravità pari a IE e/o IC, la Ditta dovrà segnalare anche telefonicamente, l'avvenuta risoluzione del problema; alla comunicazione telefonica dovrà comunque seguire una e-mail nei termini sopra indicati.

Sempre via e-mail, la Ditta potrà segnalare al servizio di assistenza ogni elemento che ritenga utile a stabilire motivatamente che la segnalazione non è riconducibile a malfunzionamenti imputabili agli applicativi di propria competenza, dando evidenza degli accertamenti eseguiti per giungere a tale conclusione. Anche in tali circostanze, a fronte di situazioni di evidente criticità, ossia con livelli di gravità pari a IE e/o IC, viene richiesto di anticipare la comunicazione telefonicamente al riferimento sopra indicato, e di far seguire la comunicazione via e-mail.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è la Dott.ssa Patrizia Favero, Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica.

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (di seguito ARCA) della Regione Lombardia, denominato "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Sistema" e/o "Sintel"), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo del committente, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione,

analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. In merito alle modalità di registrazione a SinTel e di invio dell'offerta, si rimanda a quanto indicato nelle istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa contenute nel Manuale "Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel" reperibile al seguente indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>.

La documentazione ufficiale di gara è disponibile all'interno della piattaforma telematica.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito <http://www.agid.gov.it>.

**L'importo previsto del servizio è pari ad € 165.000,00 (IVA esclusa) per l'anno 2026.**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio se l'onere complessivo della stessa supererà il suddetto importo massimo.

Il Codice CIG è il seguente: BA216BFDDDB

## Articolo 2 - Modalità di partecipazione

Per partecipare alla procedura la Ditta dovrà presentare, **tassativamente** entro i termini indicati nella procedura telematica, la propria offerta collegandosi al sito internet **www.aria.regione.lombardia.it**, accedendo alla piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda la sezione help-guide e manuali-operatore economico all'interno del citato sito internet [www.aria.regione.lombardia.it](http://www.aria.regione.lombardia.it)).

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SinTel (step).

Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:

caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dagli atti di gara;

invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel.

La fase *i)* da sola non concretizza invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo.

La fase *ii)* concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità).

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

la **Documentazione amministrativa** della procedura (attraverso la funzionalità "Invia Offerta");

la **Documentazione tecnica della procedura** (attraverso la funzionalità "Invia Offerta");

l'**Offerta economica della procedura** (attraverso la funzionalità "Invia Offerta").

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf (salvo diverse indicazioni).

Sintel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente, fermo restando che l'invio dell'offerta completa e definitiva deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Lo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del "Documento d'offerta" generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione.

Si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso di sottomissione.

Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Il tutto, fermo restando che detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Si specifica che si concretizza invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorso "Invia offerta". Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nelle presenti Norme di Partecipazioni, anche atteso che la Piattaforma SinTel non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "INVIA OFFERTA" sopra richiamato – presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Con riferimento alla procedura di invio telematico di offerta si specifica che è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale:

connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;

controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell' effettivo invio dell'offerta. È consigliato controllare detti documenti successivamente all'invio dell'offerta per una eventuale verifica dell'avvenuto invio, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine.

Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante.

L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

La presentazione dell'offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante.

Nel caso di accertato malfunzionamento del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di adottare i provvedimenti che dovesse ritenere necessari.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

di allegare i documenti richiesti;

di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura. La Stazione Appaltante non sarà responsabile per la mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

La documentazione amministrativa e tecnica e l'offerta trasmesse dal concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche" amministrative, tecniche, economiche).

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima.

In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a SinTel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nelle istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa contenute nel Manuale "Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel" reperibile al seguente indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

**“BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – Step 1**

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, da allegare a Sistema, nell’apposito campo “Documentazione amministrativa 1”, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione amministrativa 1” (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione amministrativa 2”, “Documentazione amministrativa 3”, etc.):

**DICHIARAZIONE DEI DATI DELL’OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ED EVENTUALE PROCURA**

La dichiarazione contenente i dati dell’operatore economico offerente è redatta secondo il fac-simile di cui all’**Allegato n. 1**.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invito dell’invito a presentare offerte;

gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio dell’invito a presentare offerte;

tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio dell’invito a presentare offerte.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

Nella dichiarazione contenente i dati dell’operatore economico offerente il concorrente dichiara:

- 1) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
- 2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 3) di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge 76/20:

\_\_\_\_\_;

- 4) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC, ove presenti, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta;
- 5) che tutta la documentazione presentata, è copia conforme all'originale;
- 6) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione del Direttore Generale n. 2356 del 13 novembre 2024 reperibile nel sito internet aziendale, all'indirizzo [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it) - Amministrazione Trasparente – atti generali - Codice Disciplinare e Codice di Condotta - Codice di Condotta e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 7) di essere a conoscenza di tutte le norme di cui all'art. 12 delle Norme di Partecipazione ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- 8) dichiara che, in caso di aggiudicazione, darà comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa;
- 9) di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
- 10) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 21 delle Norme di Partecipazione Dichiara, altresì:
  - di aver preso atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni, autorizzando pertanto la Azienda ULSS 2 Marca trevigiana ad effettuare il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto, solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori;
  - dichiara inoltre di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento;
  - di aver preso atto, inoltre, che, relativamente ai dati personali trattati nell'ambito del presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

Le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla dichiarazione copia conforme all'originale della procura.

Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

**DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

**B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente carica il file .xml DGUE (Response) in fase di sottomissione dell'offerta nella Busta amministrativa.

Il file DGUE Response in formato .xml potrà essere generato a partire dal file DGUE Request messo a disposizione della Stazione Appaltante in "Documentazione di gara".

L'Operatore Economico potrà utilizzare il servizio **messo a disposizione da CONSIP** nel portale <https://www.acquistinretepa.it/esp-dgue/#!/start>.

Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menù di sinistra "Servizi", Sezione eDGUE. Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

*Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un Operatore Economico*

*Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE*

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Per le modalità di sottoscrizione si rimanda a quanto previsto nell'elaborato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" e al punto A).

**C) Dichiarazioni necessarie per l'effettuazione delle verifiche antimafia ex D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.:**

c.1) ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i dovrà dichiarare che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6/09/2011, n. 159.

**Per la presentazione di tali dichiarazioni sostitutive di certificazione si allega fac-simile (Allegato n. 2).**

Ai sensi dell'art. 91 c. 5 del medesimo D. Lgs., "il prefetto competente estende gli accertamenti anche ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa"; pertanto, i procuratori, anche speciali, sono soggetti ai controlli antimafia.

Si precisa che, tra i soggetti che sono tenuti a rendere la dichiarazione suddetta, vi sono anche i membri dell'organismo di vigilanza, di cui all'articolo 6, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Qualora non vi fosse l'organismo di vigilanza, si chiede di indicarlo espressamente.

c.2) dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura.

**Per la presentazione di tale dichiarazione sostitutiva di certificazione, si allega fac-simile (Allegato n. 3).**

Si precisa che, in luogo della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al punto c.1), potrà essere prodotta anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R.

445/2000, resa dal legale rappresentante per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011. Nel caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a 4 o nel caso di società con socio unico, le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti c.1) e c.2) dovranno essere presentate anche dal socio di maggioranza persona fisica o giuridica o dal socio unico persona fisica o giuridica. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello stato italiano, si precisa che la dichiarazione di cui al punto c.2) deve riportare i medesimi dati/informazioni, se esistenti, inseriti nelle visure camerali italiane, nonché contenere i nominativi di tutti i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

**D) D.U.V.R.I.** Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, (**Allegato 4**) che dovrà essere controfirmato;

**E) Attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di 18,00 (CIG: BA216BFDDDB)**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023, pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle opzioni contrattuali. Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, il versamento è unico.

**scansione dichiarata conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. 445/2000, della procura institoria o della procura speciale** nell'eventualità in cui la dichiarazione sostitutiva di cui al punto I. e/o l'offerta siano firmate da tale rappresentante del Concorrente.

Qualora il potere di rappresentanza di tale soggetto risulti dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, **non è necessario presentare l'atto di cui al presente punto.**

Per quanto ivi non indicato si rimanda a quanto indicato nelle istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa contenute nel Manuale "Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel" reperibile al seguente indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>.

Si precisa, altresì, che, qualora l'operatore necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nel Manuale – Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel.

**"BUSTA 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA" - Step 2**

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta", l'operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché la presente procedura non prevede offerta tecnica. L'operatore economico deve quindi cliccare su "Avanti" e procedere con la sottomissione dell'offerta economica, come di seguito descritto.

**"BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA" – Step 3**

Allo step 3 "Offerta economica" del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente dovrà operare a Sistema formulando e presentando una Offerta economica.

Il concorrente dovrà compilare ed allegare negli appositi campi predisposti nel sistema, l'offerta dettagliata secondo lo **Schema di Offerta economica Allegato 5** alle presenti Norme (da caricare sia in formato xls, sia in formato pdf), firmata digitalmente nella versione .pdf, che costituisce parte integrante dell'offerta economica.

In tale documento (schema di offerta, in formato excel) sono riportati gli elementi caratterizzanti la singola voce di spesa (Descrizione, Quantità, Importo Unitario, Arco temporale di afferenza, con la indicazione del Totale) dovranno essere obbligatoriamente compilati gli importi unitari (imponibile senza indicazione dell'IVA), rispetto alla descrizione della singola voce, che potrà contemplare:

il costo del canone di manutenzione ordinaria e/o di assistenza tecnica;

il costo dei servizi professionali per manutenzione ordinaria e/o assistenza tecnica, richiesti on site;

il costo dei servizi professionali per manutenzione ordinaria e/o assistenza tecnica, richiesti da remoto;  
 il costo per l'acquisizione e/o la manutenzione delle licenze;  
 il costo per l'acquisizione e/o la manutenzione di componenti hardware;  
 il costo dei servizi professionali per sviluppi e/o servizio evolutivo, richiesti da remoto e on site;  
 il costo di eventuali altri servizi richiesti.

Va compilata esclusivamente la colonna con gli importi unitari, e la valorizzazione multipla ed il totale vengono compilati automaticamente.

Qualora i costi risultassero superiori al periodo precedente, è necessario motivare **opportunamente** l'eventuale incremento.

Si precisa che:

I prezzi si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dal presente documento e dagli atti di gara allo stesso allegati.

Il fatto di presentare offerta e partecipare alla gara telematica comporta, per la Ditta offerente, l'accettazione implicita ed incondizionata di tutte le clausole previste nelle presenti Norme di Partecipazione.

Il prezzo di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutto il periodo del servizio.

Le condizioni del servizio previste dalle presenti Norme di Partecipazione sono da considerarsi prevalenti rispetto ad eventuali condizioni diverse indicate dalla Ditta in sede di offerta.

N.B.: il prezzo complessivo IVA esclusa dell'offerta economica presentata tramite sistema Sintel, dovrà necessariamente coincidere con l'importo IVA esclusa contenuto nel file **"Allegato 5 Schema di offerta economica"**.

**L'offerta dovrà dare evidenza dei costi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che devono essere specificatamente indicati, come previsto dall'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.**

**Sulla base delle modalità previste per l'esecuzione del presente servizio, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano, allo stato attuale, pari a zero. Nel caso la ditta fornitrice rilevi, al contrario, la presenza di eventuali rischi da interferenza dovrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza.**

Il concorrente dovrà infine:

**a. indicare a Sistema, nell'apposito campo "Offerta economica", il prezzo complessivo offerto per l'intero servizio – espresso in Euro, IVA esclusa, con due cifre decimali e con modalità solo in cifre –**

**b. indicare a Sistema, nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico", i costi per la sicurezza afferenti l'attività di impresa di cui all'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023;**

**c. indicare a Sistema, nell'apposito campo "di cui costi del personale", i costi della manodopera propri dell'operatore economico di cui all'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, se la cui indicazione è stata prevista dalla Stazione Appaltante;**

**d. indicare a sistema, nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza", gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008;**

**I prezzi si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dalle presenti Norme di partecipazione e dagli atti di gara allo stesso allegati.**

#### **Firma digitale dei prezzi offerti - Step 4**

Il concorrente dovrà obbligatoriamente, allo step 4 del percorso "Invia offerta":

1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata "Firma digitale dell'offerta", il documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash in precedenza descritti, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);

2. sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato .pdf riepilogativo dell'offerta. La sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante del concorrente. Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file .pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicitato **nel Manuale "Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel" reperibile al seguente indirizzo:**

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>.

3. allegare a Sistema il documento d'offerta in formato .pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell'offerta.

Si rammenta che il pdf d'offerta di cui al precedente punto 2 costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

#### **Riepilogo ed invio dell'offerta – Step 5**

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso "Invia offerta" per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l'effettivo invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema.

**Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno accettate offerte plurime o alternative.**

### **Articolo 3 - Verifiche sul possesso dei requisiti**

La stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, verificherà il possesso dei requisiti di carattere generale nei confronti della Ditta aggiudicataria.

Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) per la verifica dei requisiti di partecipazione ai sensi art. 81 D.Lgs. 50/2016.

Come stabilito dalla deliberazione A.N.A.C. n. 464 del 27.7.2022 (G.U. n. 249 del 24.10.2022):

la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico – finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 della citata deliberazione avviene attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE;

tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Si rinvia alla lettura della deliberazione A.N.A.C. n. 464 del 27.7.2022 (G.U. n. 249 del 24.10.2022) nonché alle istruzioni impartite al riguardo da A.N.A.C. al seguente link

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

Considerato che si tratta di un servizio istituito e gestito da A.N.A.C., per eventuali dubbi o problemi concernenti gli adempimenti richiesti per gli operatori economici concorrenti alla gara, inerenti il citato servizio, si invita a contattare direttamente l'Autorità suddetta al Contact Center indicato nel portale dell'Autorità [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it), in quanto questa Stazione appaltante non è in grado di fornire chiarimenti in merito alle funzionalità del sistema.

### **Articolo 4 – Svolgimento della procedura**

Come già anticipato al precedente art. 2, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

**In considerazione del fatto che la Piattaforma SinTel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle "buste telematiche" contenenti la documentazione amministrativa ed economica avverrà in sedute riservate.**

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di riaprire i termini della presente procedura oppure di sospendere, modificare, revocare od annullare totalmente, od anche parzialmente, la procedura, così come di

aggiudicarla solo in parte, con provvedimento motivato, senza che i concorrenti possano vantare diritto alcuno o pretese di sorta.

#### **Articolo 5 – Sito Internet e comunicazioni con le imprese**

In generale tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli offerenti avverranno, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, a mezzo di strumenti elettronici.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di aggiudicazione o le esclusioni, avvengono esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata all'indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema. Le comunicazioni suddette avverranno tramite la piattaforma Sintel e avranno pieno valore legale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2023 nei confronti del concorrente.

I concorrenti potranno estrarre i documenti di gara direttamente dalla piattaforma Sintel.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, o nel caso in cui la ditta legalmente non sia obbligata ad avere la pec, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo email.

È onere dei concorrenti visitare la piattaforma SinTel prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.

#### **Articolo 6 - Modalità di affidamento del servizio**

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza commerciale, dopo la verifica della documentazione richiesta successivamente all'aggiudicazione.

In tal senso, dopo l'invio del documento di stipula, si fa presente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

In particolare questa Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di revocare od annullare totalmente, o anche parzialmente, la procedura, mediante invio di apposita nota, senza che la ditta partecipante/offerdente possa avanzare alcuna pretesa di compenso/indennizzo per le spese sostenute, nei casi di seguito riportati:

- qualora nel corso della presente procedura venisse aggiudicata una gara regionale per l'affidamento del medesimo servizio, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto;
- per mutate esigenze anche organizzative della Stazione Appaltante.

#### **Articolo 7 - "Garanzia definitiva" a corredo dell'esecuzione del contratto**

La Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) - eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 36/2023 dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda Ulss, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali. Trascorsi 180 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, GEIE, la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione o il consorzio, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di avalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Aggiudicataria.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'aggiudicatario possiede il requisito della qualità, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento.

#### **Articolo 8 - Condizioni del servizio**

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Documento e dagli atti ad esso collegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica già presentata del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

#### **Articolo 9 – Corrispettivi**

Tutti i corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

#### **Articolo 10 – Fatturazione e Pagamenti**

Il pagamento del canone sarà corrisposto così come segue:

##### **Servizio di manutenzione ordinaria, assistenza tecnica, e il servizio professionale di presidio:**

I servizi dovranno essere garantiti con i livelli prestazionali richiesti. La fatturazione dovrà avvenire con frequenza trimestrale posticipata, liquidabile a seguito di verifica ed approvazione dei referenti ULSS 2.

##### **Giornate di assistenza specialistica:**

Il servizio dovrà essere fatturato a consuntivo, solo a fronte di effettivo impiego certificato dai referenti aziendali ULSS 2, previa approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti della documentazione attestante la regolare esecuzione degli interventi eseguiti.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché il servizio sia stata regolarmente eseguita, secondo quanto previsto dalle presenti Norme di partecipazione. Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A.). In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo o alle singole imprese. L'operatore economico viene informato che nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it), sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara).

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Sempre in sede di stipula del Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende Sanitarie.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

La Stazione Appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto.

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, vantati nei confronti di questa.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati del servizio oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **Articolo 11 – Cessione del contratto e Subappalto**

Ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. E' altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In caso di violazione del disposto di cui al paragrafo precedente, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere di

diritto il contratto (art. 1456 C.C.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dalle altre disposizioni di Legge in vigore alla data di pubblicazione del Bando di gara.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l'Azienda almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del servizio o delle prestazioni date in subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione appaltante, per tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L'Appaltatore si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

La Stazione appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

L'Appaltatore ed il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

In caso di subappalto, si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione ed i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dall'Appaltatore.

### **Articolo 12 - Norme per la prevenzione della corruzione**

L'Appaltatore ed i propri operatori sono tenuti all'osservanza del Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 7 del 17/01/2023, e rinvenibile on line al link <https://www.anticorruzione.it/>.

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ha inoltre adottato, con Deliberazione n. 198 del 31/01/2023, il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025, corredato dei relativi allegati, (pubblicato nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it)) il quale prevede una specifica sezione dedicata a "Rischi corruttivi e trasparenza", ai sensi dell'art. 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80, nonché della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

### **Articolo 13 - Disposizioni ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata**

All'affidamento del servizio di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i..

Le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

L'Appaltatore si impegna ad adempiere a quanto disposto dall'art. 86 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., che prevede che "i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85".

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 06.09.1982, convertito nella L. n. 726 del 12.10.1982 e s.m.i., ai fini del gradimento dell'Appaltatore, per valutare l'opportunità della prosecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Al presente contratto si applicano le linee guida per l'attuazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia di cui all'art. 32 del Decreto

Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministero dell'Interno.

#### **Articolo 14 - Variazioni Soggettive**

Nel caso l'Appaltatore dovesse, durante l'esecuzione del servizio, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs 36/2023.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

E' vietata la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 119 – comma 1 – del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Il subappalto è ammesso con le modalità previste all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante.

Con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del servizio o delle prestazioni date in subappalto.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante, per tramite dell'affidatario, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

La Stazione Appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo.

In caso di subappalto si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione e i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dalla Ditta appaltatrice.

#### **Articolo 15 – Assistenza e formazione del personale**

L'Appaltatore sarà tenuto a garantire, ogni volta che sia richiesta, l'assistenza sia tecnica che scientifica con ogni mezzo disponibile (telefono, da remoto, on site, etc.), entro 24 - 48 ore dalla richiesta, o comunque in conformità alle condizioni espresse nella documentazione tecnica presentata. Dovrà, comunque essere garantita la continuità del servizio, senza interruzioni.

L'Appaltatore dovrà garantire, se necessario, una adeguata attività di supporto preliminare e preparatoria all'utilizzo dei beni.

L'Appaltatore sarà tenuto a prestare, in seguito a semplice richiesta della Stazione Appaltante per tutta la durata del contratto e dell'eventuale proroga, assistenza tecnica gratuita per l'esame e la risoluzione di tutti i problemi tecnici e le eventuali anomalie che dovessero presentarsi in dipendenza del servizio in tutte le sue componenti. A tal fine potrà anche essere richiesto all'Appaltatore di far giungere presso l'Azienda Sanitaria richiedente proprio personale tecnicamente qualificato e/o i prodotti e i materiali necessari entro 48 ore dalla chiamata che potrà essere inviata via fax o posta elettronica.

#### **Articolo 16 - Variazioni Soggettive**

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante il servizio, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 36/2023.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

#### **Articolo 17 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e DUVRI**

Si precisa che, ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008, è indispensabile:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per il proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Si specifica che nel presente caso, trattandosi di un contratto per il servizio Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria sui software applicativi in uso presso l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, per l'anno 2026, valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello **NON TRASCURABILE**, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI, allegato al presente capitolato, per le quali tuttavia non si prevede alcun onere economico aggiuntivo.

#### **Articolo 18 Coperture Assicurative**

La ditta aggiudicataria dovrà possedere idonee coperture assicurative per eventuali danni diretti e indiretti, causati all'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana e/o a terzi e connessi all'espletamento del servizio di manutenzione ordinaria e di assistenza.

#### **Articolo 19 – Risoluzione del contratto**

La Stazione Appaltante, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 codice civile).

La Stazione Appaltante potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile e, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, nei seguenti casi:

- di non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dalle presenti Norme di Partecipazione, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'Appaltatore;
- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- di commissione di uno dei reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- di ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data prevista negli atti di gara;
- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- di subappalto non autorizzati;
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui alle presenti Norme di Partecipazione;
- in tutti gli altri casi previsti dalle presenti Norme di Partecipazione e nei restati atti di gara.
- In caso di reiterata verifica dell'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati,

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria la continuità del servizio di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altra Ditta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, la Stazione Appaltante risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora:

- nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura.
- qualora nel corso del rapporto contrattuale i lavori di attivazione degli applicativi affidati con deliberazione dell'Azienda Zero n. 362 del 01.08.2019 (avente ad oggetto la procedura aperta telematica per l'acquisizione, per la durata di 5 anni, con facoltà di rinnovo di due anni, del Sistema Informativo Ospedaliero della Regione del Veneto in Saas e relative attività di implementazione presso le Aziende Sanitarie) vengano conclusi prima del termine contrattuale del servizio oggetto del presente affidamento, rendendo di conseguenza non più necessario il servizio stesso;
- per mutate esigenze anche organizzative della Stazione Appaltante.

#### **Articolo 20 - Inadempimenti e Penalità**

Oltre a quanto previsto dall'art.1, l'impresa è soggetta all'applicazione di penalità nel seguente caso:

- ✓ esecuzione del servizio non conforme a quanto previsto nelle presenti Norme di Partecipazione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati alla Ditta appaltatrice; essa dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all'Azienda Sanitaria nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Azienda Sanitaria ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta appaltatrice le penali previste, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'ammontare delle penalità potrà essere addebitato con le seguenti modalità:

- ✓ sui crediti dell'impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono,
- ✓ ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l'impresa avesse in corso con la Azienda Sanitaria;
- ✓ in ogni caso, l'ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale (se previsto).

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera la Ditta appaltatrice dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

E' fatto, comunque, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dall'Azienda. La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti all'Azienda Sanitaria dall'avvio di una nuova procedura d'acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione del servizio ad altre Imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (1223 c.c.).

Fatti salvi i casi di risoluzione dal contratto, in caso di mancato rispetto da parte del fornitore delle date di consegna degli interventi dichiarate in offerta, l'Azienda si riserva l'applicazione di penali a norma di legge.

Si ricorda al proposito che il contratto prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale (art. 126, comma 1, del D.Lg. n. 36/2023).

Inoltre, qualora il ritardo nella conclusione degli interventi risulti superiore a tre mesi rispetto alla data di consegna dichiarata in offerta, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere al completo annullamento del relativo ordine senza che la ditta possa avanzare nessuna pretesa di natura risarcitoria.

#### **Articolo 21 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali relativi alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati saranno raccolti e trattati dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

È onere dell'appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati alla stazione appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

L'Appaltatore sarà nominato responsabile esterno del trattamento dei dati con apposito accordo facente parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegato.

#### **Articolo 22 – Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni**

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante la Pec (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto.

#### **Articolo 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o

postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### **Articolo 24 –Brevetti industriali e diritto d'autore**

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Stazione Appaltante, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

#### **Articolo 25 - Personale dell'Appaltatore**

Nel caso in cui fosse necessaria la presenza, a qualsiasi titolo, di personale dell'Appaltatore presso la Stazione Appaltante il medesimo deve avvalersi di propri operatori qualificati e/o specializzati, parlanti italiano. L'Appaltatore dovrà dotare ogni proprio operatore di un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore si impegna ad osservare e applicare integralmente per il suo personale e per quello degli eventuali subappaltatori autorizzati (se Cooperative anche nei confronti dei soci) tutto quanto previsto dalle presenti Norme di Partecipazione, dalle disposizioni interne vigenti presso la Stazione Appaltante, da tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali (contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e per le località in cui si svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali fino alla loro sostituzione) relative alla disciplina del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme relative all'assunzione del personale, alle assicurazioni obbligatorie e alla sicurezza sul lavoro. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone messe a disposizione e ne è il solo responsabile.

L'Appaltatore dovrà inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto nelle presenti Norme di Partecipazione.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare subito al Direttore dell'Esecuzione del Contratto le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento della propria attività nonché ad assicurare che il proprio personale mantenga il segreto per ogni fatto o circostanza conosciuti a causa dell'attività lavorativa, oltre ad attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

In particolare, la Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, pubblicato nel sito :

<https://www.aulss2.veneto.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare>.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buon svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento, o violino gli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

### **Articolo 26 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

### **Articolo 27 – Protocollo di Legalità'**

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 09/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al paragrafo precedente. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei

delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

#### **Articolo 28 – Codice di Comportamento**

L'Aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 2356 del 13 novembre 2024 e pubblicato nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it) - Sez. Amministrazione Trasparente – Atti Generali.

L'Aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

#### **Articolo 29 - Modifiche normative, norme di rinvio e finali, foro competente**

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

In caso di particolare urgenza, la Stazione Appaltante può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 9, del D.Lgs. n.36/2023.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e l'Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

#### **Articolo 30 – Comunicazioni con le imprese e richieste informazioni**

Per chiarimenti sulla procedura di gara e per tutte le ulteriori informazioni, contattare il Servizio Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica – Rag. Massimo Cagnato e Amelia Franco tel. 0422/323040-41.

Allegati:

Allegato 1 – Dichiarazione sostitutiva; Allegato 2 - Comunicazione antimafia; Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva Camera di Commercio; - Allegato 4 – (DUVRI allegato A alla delibera) - Allegato 5 – Schema di offerta economica.



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)**

Contratto per il servizio di manutenzione ordinaria, assistenza tecnica e supporto di presidio sulla piattaforma software in uso presso varie Unità Operative, per l'anno 2026.

**Delibera del Direttore Generale n. 618 del 19/03/2026**

**Ditta Tesi Elettronica e Sistemi Informativi**

**CIG BA216BFDDB**

**Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis della L. 488/1999.**

La sottoscritta Dott.ssa Patrizia Favero, nata a Milano (MI), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

**DICHIARA**

che, relativamente al servizio oggetto della procedura di cui trattasi, non sussistono alla data odierna convenzioni attive stipulate dalla centrale di committenza regionale e/o da Consip SpA.

Il Direttore  
U.O.C. Approvvigionamento e gestione  
dei servizi in outsourcing e logistica  
Dott.ssa Patrizia Favero